



**D.R. 391**

**OGGETTO: Regolamento per i trasferimenti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari.**

**IL RETTORE**

- VISTA** la L. 9 maggio 1989 n.168 ed in particolare gli artt.6 e 16;
- VISTO** lo Statuto di autonomia di questa Università emanato con D.R. n. 1269 del 9 giugno, come successivamente integrato e modificato;
- VISTO** l'art. 1 della Legge n. 210 del 1998 in cui si prevede che le Università disciplinano con propri regolamenti le procedure per i trasferimenti dei professori ordinari, associati e dei ricercatori universitari;
- VISTO** l'art. 13 del D.Lgs. n. 164 del 6.4.2006;
- VISTE** le deliberazioni n. 264 del Senato Accademico del 16.11.2006 e n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'8.11.2006 con cui è stato approvato il testo di Regolamento per i trasferimenti dei professori ordinari e dei professori associati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- VISTA** la nota rettorale del 28.11.2006, prot. n. 38216 con cui è stato chiesto al M.U.R. di esercitare sul regolamento approvato il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della Legge 9.5.1989 n. 168;
- VISTA** la nota del 17.1.2007, prot. n. 269 con cui il M.U.R. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul testo del Regolamento approvato, ravvisando però l'opportunità "*che il Regolamento sia esteso ai ricercatori universitari*";
- PRESO ATTO** del rilievo formulato dal M.U.R.;
- RITENUTA** l'opportunità di procedere, in conformità al rilievo del M.U.R., all'emanazione del Regolamento previa integrazione dello stesso al fine di estenderne l'applicazione ai ricercatori universitari;
- CONSIDERATO** che il testo del Regolamento possa essere modificato, al fine innanzi illustrato, semplicemente aggiungendo nel titolo del Regolamento ed in ciascuna norma, ove si fa riferimento ai "professori ordinari e professori associati", la locuzione "ricercatori universitari";

**DECRETA**

1. Emanare il Regolamento per i trasferimenti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 nel testo come di seguito riportato:

**REGOLAMENTO  
PER I TRASFERIMENTI  
DEI PROFESSORI ORDINARI E DEI PROFESSORI ASSOCIATI  
E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, della Legge n. 210 del 3 luglio 1998 e delle disposizioni di cui all'articolo 13



del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di trasferimento presso l'Università di Lecce di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori universitari.

Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento quando risultino accertate nelle disponibilità di Ateneo le risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di professori ordinari, di professori associati e/o di ricercatori universitari nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Le richieste di copertura mediante trasferimento sono avanzate dalle Facoltà.

Verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni degli organi accademici, il Rettore emana il bando che dà avviso della vacanza del posto e, ove previsto, della tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto.

Il bando è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", affisso all'albo della Facoltà e diffuso anche per via telematica tramite il sito-web dell'Ateneo.

Possono presentare domanda, indirizzata al Rettore, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale", i docenti e ricercatori che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore o in altro settore scientifico - disciplinare affine, purché in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.

Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio a un settore scientifico-disciplinare affine a quello di titolarità, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata alla approvazione del CUN.

Nel caso di docenti e ricercatori in servizio presso altre Università è condizione per l'ammissibilità della domanda che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per il periodo minimo richiesto dalla normativa in vigore, o almeno che la domanda sia stata presentata nel corso dell'ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione.

Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente, l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito a una chiamata in corso d'anno che abbia superato i sei mesi di durata viene computato come equivalente a un intero anno accademico di servizio.

Alle domande devono essere allegati, con il curriculum delle attività svolte, le pubblicazioni e i titoli che i candidati intendono far valere agli effetti della loro presa in considerazione per il trasferimento.

3. Il Consiglio di Facoltà esamina entro i successivi trenta giorni la domanda o le domande di trasferimento presentate. Il Consiglio valuta il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifica, del candidato o dei candidati, accertandone



l'adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando.

Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, eventualmente avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di uno o più Dipartimenti Universitari o di una commissione istruttoria, nominata dal Consiglio di Facoltà.

Domande e titoli sono contestualmente depositati presso la Presidenza della Facoltà.

La delibera per la chiamata su posti di ruolo di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario messi a trasferimento e assunta col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a partecipare alla seduta.

Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, la Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.

Nel caso in cui, effettuata la votazione, il quorum di cui al quarto comma non sia stato raggiunto, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro trenta giorni ad una successiva riunione del Consiglio di Facoltà. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.

L'esito della procedura di valutazione è comunicato ai candidati entro dieci giorni dalla data della delibera, a cura del Preside.

Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità delle procedure seguite. Il trasferimento, salvo accordi con l'università di provenienza, ha decorrenza dal 1° novembre successivo.

4. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quella della sua emanazione da parte del Rettore.

2. Il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il giorno successivo alla data della presente decreto.

3. Il presente decreto sarà inviato alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce,

**IL RETTORE**

( prof. Oronzo Limone)

**Alla Raccolta  
All'Albo Ufficiale  
Alla ratifica del S.A. e del C.d.A.**